

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

Visti i ricorsi inoltrati alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti dai signori sotto elencati e iscritti ai numeri indicati a fianco di ciascun nominativo, si comunica che – essendosi verificata l'interruzione del giudizio per morte del ricorrente nell'udienza del 27 febbraio 2012 dal G.U.P. Dr. Giuseppe Grasso – decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di questo avviso senza che gli eredi abbiano provveduto alla riassunzione del giudizio, questi verranno dichiarati estinti ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 205 del 21 luglio 2000.

Palermo, li 28.03.2012

Ricorso N.	Ricorrente	Data Nascita	Data Morte
51766	PETRILLO GIUSEPPE	24/10/1931	28/02/2003

Il direttore del servizio pensioni
Piera Maria Tiziana Ficalora

TC12ABA6805 (Gratuito).

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione distaccata di Chioggia

Ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.

La società IRIS S.R.L., con sede legale in Chioggia (VE), Via Marco Polo 68/B, P.I. 03785930276, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante sig. Gorin Guerino, nato a Chioggia (VE) il 3.4.1929, C.F. GRNGR-N29D03C638Q, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale posta a margine del presente atto dall'avv. Alessandro Di Blasi, C.F. DBL LSN 76P18 C638D, pec: alessandrodiblasi@pec.it, e domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Sottomarina (VE), Viale Vicenza n. 3,

PREMESSO IN FATTO CHE (*omissis*)

CHIEDE

che Codesto Giudice adito Voglia ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,

in via principale:

- esaminati gli atti, valutata l'urgenza, ordinare sulla base della semplice notorietà del fatto, inaudita altera parte, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso della servitù di passaggio gravante sui mappali individuati al N.C.T. del Comune di Chioggia n. 818, 805 e 800 fg. 36 e contestualmente condannare tutti i comproprietari degli immobili siti sul mappale 818 del fg. 36 del N.C.T. di Chioggia, alla demolizione della recinzione illegittimamente posta sul confine est del mappale 818.

- Fissare udienza di comparizione delle parti al solo fine di confermare in tale sede i provvedimenti già presi.

In via subordinata:

- Voglia Codesto Giudice fissare l'udienza di comparizione delle parti e ordinare all'esito l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso della servitù di passaggio gravante sui mappali individuati al N.C.T. del Comune di Chioggia n. 818, 805 e 800 fg. 36, e contestualmente condannare i resistenti alla demolizione della recinzione posta sul confine est del mappale 818.

In ogni caso:

- spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.

IL GIUDICE Letto il ricorso che precede, letti gli atti, visto il parere favorevole del P.M. alla notifica per pubblici proclami, con decreto cron. n. 350, depositato in cancelleria il 29 marzo 2012, fissa per la comparizione delle parti innanzi al Tribunale Ordinario di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, l'udienza del 14 giugno 2012 alle ore 11,00, con termine per la notifica entro il 4 giugno 2012.

Chioggia, 14 marzo 2012.

avv. Alessandro Di Blasi

T12ABA6905 (A pagamento).

